

8. *Varia.*

BENGTSON H., *Kleine Schriften zur alten Geschichte*, München, Beck Verlag, 1974, pp. XI-670. BRITANNIA, *A Journal of Roman-British and kindred studies published by the Society for the Promotion of Roman Studies*, London, 1 (1970), 2 (1971), 3 (1972), 4 (1973). GAREAU É., *Valeurs antiques et temps modernes*, (Les Conférences Georges P. Vanier 1970-71), Ottawa, University Press, 1972, pp. 180. PERROTTA G., *Cesare, Catullo, Orazio e altri saggi. Scritti minori I*, a cura di B. Gentili, G. Morelli, G. Serrao, (Filologia e critica, 11), Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1972, pp. 322. VEYNE P., *Come si scrive la storia, Saggio di epistemologia*. Traduz. di Giovanni Ferrara, prefazione di Ettore Lepore, (Saggi tascabili Laterza, 3), Bari, Laterza, 1973, pp. XVIII-502.

GINO BANDELLI SERGIA FAVENTO CLAUDIO ZACCARIA

TAGLIACARTE.

1. Ai tanti seminarî romanistici che hanno avuto a protagonista il loro maestro ad Amburgo gli allievi di Kaser hanno voluto rispondere, per festeggiarne il sessantacinquesimo genctliaco, con un seminario, svoltosi nel semestre d'estate del 1971, di cui sono stati essi i protagonisti, mentre Kaser ne era il compiaciuto ascoltatore. I relativi « Vorträge » (purtroppo, non anche le discussioni e gli interventi di Kaser) sono stati raccolti in volume ad iniziativa di D. Medicus e H. H. Seiler (*Studien im römischen Recht Max Kaser zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Hamburger Schülern* [Berlin, Duncker u. Humblot, 1973] p. 258). Dieci saggi in materia di diritto privato, che dimostrano la profonda traccia lasciata da Kaser negli anni di Amburgo. Peccato che difficoltà editoriali abbiano impedito ai molti altri discepoli, estimatori e amici dell'onorato di unirsi nell'omaggio agli allievi amburghesi. Ci sarebbe voluta una biblioteca. [A.G.]

2. La piccola, ma densa e puntualissima storia della Chiesa antica (*The Early Church*) di H. Chadwick apparve nel 1967 e si rivelò subito per una trattazione singolarmente felice. Sulla seconda edizione del 1969 ne è stata pertanto pubblicata una traduzione tedesca (Chadwick H., *Die Kirche in der antiken Welt* [Berlin, W. de Gruyter, 1972] p. VI-379), che l'autore ha anche corredato per l'occasione di un'appendice di riferimenti testuali. Si tratta del vol. 7002 della « *Sammlung Göschel* »: una iniziativa editoriale che unisce l'eleganza all'economia e che meriterebbe di essere imitata anche fuori della Germania. [A.G.]

3. La raccolta degli scritti di Dirksen, pubblicata nel lontanissimo 1871, era diventata una rarità: molti di noi non l'avevano in biblioteca (e poi, diciamocelo francamente, le pagine ingiallite si leggono con difficoltà, al più si « consultano »). Segnaliamo dunque con lode l'iniziativa della riproduzione fototipica presa dal Zentralantiquariat della Repubblica democratica tedesca (H. E. DIRKSEN, *Hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen römischer Rechtsgeschichte und Alterthumskunde* [Leipzig, Teubner, 1871, riproduz. 1973 per F. Keip, Frankfurt a. M.] p.

VII-344-551). Si tratta di pagine ancora, in buona parte, vive, freschissime (salvo che nella bibliografia, s'intende), che si rileggono con piacere e con interesse, piene come sono anche di spunti nuovi, solo oggi ravvisabili, che l'attento lettore non ha che da cogliere e mettere a frutto. [A.G.].

4. Il libro è elementare, ma proprio perciò vale la pena di essere letto e meditato da quegli studiosi che, come gran parte di noi romanisti, lavorano su edizioni critiche (per esempio, quella di Mommsen, Krüger, Stoll, Kroll del *Corpus iuris*) considerate ormai definitive e indiscutibili: M. L. WEST, *Textual Criticism and Editorial Technique* (Stuttgart, B.G. Teubner, 1973, p. 155). E vi è veramente da chiedersi se giungerà mai il momento in cui la filologia « giuridica », uscendo dalle vaghe ed approssimative intuizioni di cui per ora si contenta (e spesso si compiace), prenderà corpo e forza per contribuire ad una approfondita verifica dei nostri studi. [A.G.].

5. Giuseppina Sacconi, in una recente monografia (S. G., *Studi sulle obbligazioni solidali in diritto romano* [Milano, Giuffrè, 1973] p. III-204), traccia un quadro completo dell'evoluzione storica delle obbligazioni solidali derivanti da contratto. Dopo aver chiarito (p. 1) che l'ipotesi più antica, e forse l'unica, deriva dalla *stipulatio* correaie, l'a. si propone, dalla lettura di costituzioni giustinianee, e pregiustinianee, di ricostruire il modo di svilupparsi processualmente del vincolo solidale. Giunge così ad affermare che le obbligazioni derivanti da stipulazione correaie non hanno avuto sempre il medesimo regime processuale; infatti, mentre in periodo classico e postclassico valse il principio per cui l'azione intentata contro uno dei debitori solidali valeva a realizzare l'effetto estintivo, in periodo più tardo, e precisamente dal 531 (con la costituzione giustiniana riportata in CI. 8.40.28), tale principio fu abolito e fu introdotta, invece, la regola per cui soltanto l'effettivo pagamento da parte di uno dei debitori estingueva l'obbligazione degli altri. Egualmente, sempre in epoca posteriore al 531, in caso di obbligazione di garanzia, l'azione proposta contro il debitore principale o contro il garante non era sufficiente a liberare il debitore o il garante medesimo, essendo necessario l'effettivo soddisfacimento del credito per ottenere l'estinzione dell'obbligo. Il secondo capitolo (p. 51-105) è dedicato alla verifica testuale, sulla base delle fonti esistenti in materia, della recente critica romanistica secondo cui una obbligazione solidale, come quella derivante appunto da stipulazione correaie o da obbligazione di garanzia (in quanto, ovviamente, vincola l'obbligato principale ed il garante solidalmente) poteva dipendere anche da altri tipi di contratto: e precisamente da contratto letterale, da comodato, da deposito, da mutuo, da mandato, da locazione e da compravendita, anche se, sostiene la Sacconi, le diverse obbligazioni solidali derivanti dai menzionati singoli contratti, non avevano identico regime processuale; differenza che si avvertiva, principalmente, nella diversa efficacia attribuita alla *litis contestatio* a seconda dei diversi tipi di contratto venuti in considerazione. Nel terzo capitolo (p. 107-173) l'a., dopo aver ribadito il concetto secondo cui la solidarietà derivante da *stipulatio* rappresenta il primo tipo di obbligazione solidale romana (p. 110), chiarisce il rapporto esistente, sempre nell'ambito di solidarietà *ex stipulatione*, tra il vincolo solidale derivante da stipulazione correaie e il vincolo solidale derivante dal negozio principale e dalla stipulazione di garanzia. Giunge così ad affermare

che le obbligazioni derivanti da stipulazione correa presupponevano, di regola, un solo negozio stipulatorio: al contrario la solidarietà derivante da stipulazione principale e di garanzia nasceva da due negozi stipulatori che potevano o susseguirsi rapidamente o concludersi a distanza di tempo. Si intende chiaramente come la solidarietà derivante da stipulazione correa si inquadra in una concezione diversa sia rispetto alla solidarietà dipendente da stipulazione principale e di garanzia, sia da quella derivante dagli altri summenzionati contratti. Nell'ultimo capitolo (p. 175-200), dopo aver affermato che i presupposti della solidarietà *ex stipulatione* possono essere ridotti a due (e precisamente: pluralità dei soggetti costituenti una delle parti contrattuali ed *idem debitum*), la Sacconi si propone di indagare se tali presupposti si riscontrano nelle obbligazioni solidali *ex quocumque contractu*. Per quanto attiene al primo requisito, ossia la presenza di pluralità di persone dal lato attivo o passivo, non v'è dubbio che esso si riscontri in tutti i casi di obbligazione solidale derivante da qualsiasi contratto. Esame particolare merita invece il problema dell'esistenza dell'*idem debitum* nelle obbligazioni solidali derivanti da contratto diverso dalla *stipulatio*. È necessario operare una distinzione tra le obbligazioni aventi ad oggetto un *dare* e le obbligazioni aventi ad oggetto un *facere*. Infatti mentre le prime, realizzando sia il requisito della pluralità dei soggetti, sia l'*idem debitum*, erano sottoposte allo stesso regime processuale delle obbligazioni solidali *ex stipulatione*; al contrario le obbligazioni aventi ad oggetto un *facere*, non potendo a giudizio dell'a. realizzare il requisito dell'*idem debitum*, davano origine ad un altro tipo di vincolo solidale con caratteristiche proprie. [B.B.].

6. Nella bellissima edizione dei *Classici latini*, fondata da A. Rostagni e diretta da I. Lana, due altre edizioni con testo italiano a fronte: M. TULLIO CICERONE, *Opere politiche e filosofiche*, I. *Lo stato, le leggi, i doveri*, a cura di L. FERRERO e N. ZORZETTI (Torino, Utet, 1974, 2^a ed., p. 921); M. CORNELIO FRONTONE, *Opere*, a cura di F. PORTALUPI (Torino, Utet, 1974, p. 544). [G.G.].

7. Per iniziativa di M. Gigante, cui è dovuta un'ampia e illuminante introduzione (p. 5 ss.), è stata pubblicata l'edizione italiana di R. PFEIFFER, *Storia della filologia classica, Dalle origini alla fine dell'età ellenistica* (Napoli, Macchiaroli, 1973, p. 475). [F.F.].

8. Sul vecchio, ma ancora largamente discusso problema della riforma elettorale di Tiberio è tornato, in un libro breve ma denso, Mario Pani (P. M., « *Comitia e senato, Sulla trasformazione della procedura elettorale a Roma nell'età di Tiberio* [Bari, Carlucci, 1974] p. 132). Con puntuale riferimento critico alla copiosa bibliografia sul tema, l'a. ripropone il problema del valore da dare a Tac. *ann.* 1.15.1 (« *Tum primum [14 d.C.] comitia e campo ad patres translata sunt* ») di fronte alla notizia, desumibile dalla *Tabula Hebana*, secondo cui la *destinatio magistratuum* (e relativa *renuntiatio* ai comizi) spettava, ancora nel 19 d.C., alle centurie di *senatorii* e di *equites* (in tutto 15, divenute forse 20 nel 23 d.C.) sorteggiate in base ai criteri della *lex Valeria Cornelia* del 5 d.C. Secondo il P., Tacito, le cui fonti di informazione non erano del resto precise, allude al fatto che Tiberio, sin dagli inizi del suo principato, partecipò influentemente alle sedute del senato in cui si operava la *nominatio*, la predesignazione dei candidati da *destinare* ad opera delle

centurie senatorio-equestri. Con l'andar del tempo, e particolarmente a sèguito del ritiro di Tiberio a Capri (26 d.C.), la *nominatio* rimase in arbitrio del senato e tanto prevalse sulla *destinatio* che a un certo punto le centurie destinatrici cessarono di funzionare, così come poi cessarono di funzionare gli stessi comizi elettorali, sì che nel senato finì per concentrarsi, in virtù dell'iniziale prassi instaurata da Tiberio, ogni cosa. Lo studio si chiude (p. 119 ss.) con una nuova lettura di *Tab. Heb.* l. 48. [A.G.].

9. Il recente libro di Vincenzo Giuffrè è intitolato *La letteratura «de re militari», Appunti per una storia degli ordinamenti militari* (Jovene ed., Napoli, 1974, p. 148). Come lo stesso a. avverte nella «premesse», esso è destinato in primo luogo agli studenti, alla cui «stimolante riflessione critica» egli si dichiara «sempre, con molto vantaggio, assai attento». Ma gli studiosi sanno che questo studio si inserisce in annose ricerche che il Giuffrè va conducendo in argomento, e di cui solo in parte sono stati pubblicati i risultati. — La prima sezione (intitolata «Dall' 'ordine' al *miles* all' 'ordinamento' militare»: p. 11-36) vuole essere una sorta di messa a fuoto dei problemi. Vi si mette in luce che è interessante riguardare l'esercito imperiale romano non solo e non tanto nella sua organizzazione ma, oltre che dal punto di vista 'politico', sotto il profilo della letteratura sull' 'arte' militare e sul 'diritto penale-disciplinare' che suscitò. Il mutamento degli assetti delle forze armate nel principato si ripercuote con immediatezza a livello di sovrastrutture. La riflessione sul fenomeno bellico, che non si esprime nei termini della storiografia tradizionale perché non è più la guerra che scandisce il tempo dell'uomo antico, si dedica alla elaborazione di strategia, tattica, stratagemmi. L'espansione della 'giuridicità' a sempre più vasti settori della vita associata, in uno alle necessità di regolamentare verticisticamente un esercito pletorico non più cittadino, fa sì che si avverta l'opportunità di raccogliere ed organizzare a sistema, *sub specie iuris* appunto, le prescrizioni concernenti i militari, dapprima esclusivamente subordinati al casuale/individuale delle manifestazioni dell'*imperium auspiciumque* del comandante in capo. — Le due parti centrali espongono i dati bio-bibliografici, e la palinogenesi della letteratura *de re militari* (sono intitolate rispettivamente: «L'arte militare nel sapere enciclopedico del *civis* e nella riflessione specialistica» [p. 37-60]; «La *res militaris* nell'ottica giuridica» [p. 61-104]). — In Varrone si incomincia ad avvertire una considerazione duplice dei problemi militari: tecnica e giuridica. Tali problemi del resto hanno assunto una fisionomia loro propria, giacché l'*homo militaris* non si identifica più con il *civis tout court*. — Nell'età augustea L. Cincio tenta una prima enucleazione dei risvolti giuridici della «*res militaris*». Il suo composito trattatello fu finalizzato a coadiuvare la riforma disciplinare di Augusto, recuperando all'attenzione contemporanea gli antichi istituti secondo lo spirito di 'restaurazione' del primo principato, o fu in polemica con essa. È difficile, invece, credere, secondo l'a., che avesse natura meramente antiquaria, come la tradizione testuale (il tramite selettivo gelliano) fa apparire. — Tra pochi altri, anche Sabino si interessa, nei «*memorialia*», a temi militari. Notevole è in lui la cura per il «*ius civicae coronae*». Certo, quel che accade nella vita militare è 'visto, per così dire, ab extrinseco, cioè per ciò solo che tocca la collettività. — La letteratura tecnica si esprime dapprima in opere enciclo-

'compensare' una riduzione della ferma. Vegezio fornisce i dati anamnestici per un recupero, anacronistico, dell'antica *legio* e della prisca *disciplina*. Si smarrisce così la conquistata separatezza del *ius* dagli altri fatti attinenti alla *res militaris*. — Vari indici agevolano non solo la consultazione del saggio, ma anche la ricostruzione della sua trama. [B.B.].

10. Gli ausili bibliografici sono sempre benvenuti, se ben fatti. N. Brockmeyer e E. F. Schultheiss (*Studienbibliographie, Alte Geschichte* [Wiesbaden, Steiner, 1973] p. XI-148) ne hanno compilato uno molto accurato sulla storia antica: non a titolo esaustivo, ma a titolo indicativo delle pubblicazioni (sino al febbraio 1973), nelle quali sia possibile trovare ulteriori citazioni in ordine alla storia antica. Forse un po' troppo scarna la parte che si riferisce al diritto. Ma è, purtroppo, un discorso ormai vecchio, che almeno qui non vale la pena di riprendere. [A.G.].

11. Il sesto volume degli *Scritti minori* di G. DE SANCTIS, a cura di A. Ferrabino e S. Accame (Roma, Ediz. di storia e letteratura, 1972, p. 998, in due tomi) è dedicato alle recensioni e alle « cronache e commenti ». Le prime coprono un arco di tempo che va dal 1893 al 1945, le seconde sono state iniziate nel 1923 e chiuse nel 1947 con una notizia sulla pubblicazione della *Tabula Hebana*. Costituiscono materia per una lettura straordinariamente ricca, varia, interessante, sollecitante, perché danno del grande storiografo una testimonianza viva nella molteplicità dei suoi interessi e nella immediatezza delle sue reazioni a tutte le novità degli studi che sono passate, durante più di mezzo secolo, sotto il suo occhio (la parola non è detta a caso) vigile e acuto. L'uomo De Sanctis esce da queste pagine (e particolarmente, è ovvio, da quelle delle cronache e dei commenti) rifinito e completato in una dimensione essenziale, la dimensione umana e, vorrei quasi dire, quotidiana. Chi non ha avuto la fortuna di vedere il maestro, almeno così lo intravede. E lo storico del diritto romano non può non sentire, in particolare, tutta l'importanza (ahimé, non sempre avvertita o curata prima) della sua incessante polemica contro gli schematismi, che tanto spesso ne falsano le visuali, anche se vorrebbe talvolta che egli tornasse a rivivere per considerare le repliche che si possono e debbono muovere a certi genericismi (quanto schematici anch'essi) in cui, a sua volta, il De Sanctis incorre (si legga in ispecie il vol. 4.2.2 della *Storia dei romani*) nella valutazione dell'aspetto giuridico della storia di Roma. [A.G.].

12. Tra i molti cipigli di austeri studiosi che non condivido e non approvo, vi è quello solitamente riservato alle opere così dette di volgarizzazione, la quali possono essere, e non di rado sono, altrettanto pesate e costruttive dei 'saggi' distillati dagli elevati pensieri dei sopra detti. Trascelgo qui qualche titolo. Una elegantissima storia di Roma è stata tracciata, in trecento e cinquanta pagine formato piccolo, da J.P. MARTIN (*La Rome ancienne*, nella collezione *Le fil de temps* diretta da R. MOUSNIER [Paris, Presses Univ. de France, 1973] p. 351). Dalle origini al 395 d.C., l'autore sintetizza, con penna sicura e tuttavia lieve, una letteratura che manifestamente ben conosce e nella quale, altrettanto manifestamente, sa fare con sicurezza le sue scelte. Il disegno generale si articola in tre parti (regno, repubblica, principato), di cui è interessante per il suo impianto la terza, quella dalla battaglia d'Azio alla morte di Teodosio I, che il Martin unifica, pur registrando una crisi

nel terzo secolo ed un rinnovamento ad opera di Diocleziano e di Costantino, sotto il segno del principato. Molto meno profondo, per verità, ma pur esso elegante e non privo di acute osservazioni, il volume dedicato agli Antonini da J. SCHMIDT (*Les Antonins*, nella collezione *Grandes Dynasties d'Europe* [Lausanne, ed. Rencontre, 1969] p. 347). Si riprende invece quota col volume miscelaneo dedicato al sacco di Roma nel quinto secolo, alle testimonianze ed ai commenti relativi, che si onora di un quadro generale redatto da A. Piganiol ed è assai lucidamente ordinato e chiosato da G. Walter (*Il sacco di Roma*, nella collana *Testimonianze storiche* a cura di G. WALTER, tr. it. dell'ediz. francese 1964 [Novara, Ist. Geografico De Agostini, 1971] p. 420): libro di cui le pagine finali sono dedicate, per analogia, ad un altro famoso sacco, quello del 1527. Ma non è finita: ecco ancora tre sintesi 'specialistiche', doviziosamente dotate di riferimenti testuali e bibliografici, che sono, a dir così, l'una migliore dell'altra. A. PASTORINO, *La religione romana* (Milano, Mursia, 1973, p. 238) organizza la materia in due sezioni: la prima a carattere espositivo (i « fatti »); la seconda di documentazione e bibliografia, con in più un capitolo (p. 181 ss.) di « problemi e interpretazioni ». Y. GARLAN, *La guerre dans l'Antiquité* (Paris, Nathan, 1972, p. 223) è alle soglie del trattato ed è di particolare utilità per gli studiosi di storia del diritto anche a causa di un primo capitolo (p. 9-52) dedicato agli aspetti giuridici della guerra antica. R. CHEVALLIER, *Les voies romaines* (Paris, Colin, 1972, p. 314, nella « Collection U »), particolarmente ricco di bibliografia, si occupa delle fonti sulla rete viaria romana, dei resti archeologici, della identificazione delle vie principali e, in un capitolo speciale, anche de « la vie de la route » (equipaggi, *cursus publicus*, annona militare, stazioni di posta, servizi di informazione, dogane, interrelazioni fra trasporti terrestri, fluviali e marittimi). Sopra tutto le tre ultime opere qui ricordate sono il risultato evidente e interessante di studi diretti delle fonti, di ricerche perspicue, di meditazioni prolungate. A parte ciò, si lasciano leggere con facilità e con diletto. È il caso di fargliene un appunto? [A.G.].

13. Nel vivace racconto di Valerio Massimo (6.2.3), il turbolento tribuno della plebe Cn. Carbone, partigiano di Tiberio Gracco e fomentatore di lotte civili, accolse quasi alle porte di Roma P. Scipione Emiliano, reduce da Numanzia, e accompagnatolo ai rostri gli chiese pubblicamente che ne pensasse della recente uccisione a furor di popolo del cognato Tiberio: « *At is iure eum caesum videri respondit* ». Poi che la plebe, sovraccitata dai tribuni, esplose in schiamazzi, « taciano (disse Scipione) coloro per i quali l'Italia è matrigna » (*taceant quibus Italia noverca est*); e aggiunse ch'egli non sarebbe stato indotto a temere da liberi coloro che aveva trascinato fino a Roma da prigionieri (*Non efficietis, ut solutos vcrear quos obligatos adduxi*). L'episodio, in tutte le sue battute, è confermato da Vell. 2.4.4, dall'auct. *de viris ill.* 58.8, da Plut. *apophth. Scip. Min.* 22 e da Poliaen. 8.16.5, mentre può sembrar strano che Cicerone, sempre così pronto a parlare copiosamente di tutto, limiti in due occasioni (*de orat.* 2.25.106 e *pro Mil.* 8) la risposta dell'Emiliano al « *iure caesum* », omettendo il « *noverca dictum* ». Tanto più sorprendente il silenzio di Cicerone è giudicato dalla Deissmann-Merten (*Zu einem Ausspruch des Scipio Aemilianus*, in *Chiron* 4 [1974] 177 ss.), se si pensa che il concerto di Italia

« *noverca* » (nel senso di matrigna) riecheggia un concetto di Attica « μητρικά », che rimonta a Platone, certamente conosciuto e ammirato da Cicerone. Di qui, attraverso altri passaggi su cui sorvolo, l'ipotesi che Scipione Emiliano non abbia mai pronunciato il « *noverca dictum* » e che questo sia stato coniato, per nutrire meglio l'episodio, dal supposto archetipo comune, di età augustea, « *de viris illustribus* », cui avrebbero fatto capo Valerio Massimo, Velleio e l'auctor *de viris ill.* (fonti cui hanno attinto, a loro volta, i due autori successivi). A mio avviso, peraltro, il silenzio di Cicerone sul « *noverca dictum* » non è, come sembra all'a., il « wichtigste Argument gegen di Echtheit » dello stesso. Dio sa quanto era grafomane Cicerone, ma chi legga *de orat.* 2.25.106 e *pro Mil.* 8 deve ammettere che ivi, essendo il discorso impostato esclusivamente sulla domanda del tribuno Carbone, la risposta non poteva che limitarsi al « *iure caesum videri* »: tutto il resto sarebbe stato un fuor d'opera e Cicerone (grafomane, ma grandissimo scrittore) non poteva non avvertirlo. Direi perciò che, tutto sommato, Scipione Emiliano può veramente aver pronunciato, reagendo al tumulto suscitato dalla sua risposta a Carbone, le amare e offensive parole sull'Italia *noverca* dei suoi contraddittori. Direi, ma, a pensarci bene, non dico. A parte che l'Emiliano non pare fosse uomo facile ad essere preso dai nervi, a parte che l'accusa di essere tutti figliastri dell'Italia rivolta a suoi concittadini riuniti in *contio* era quanto meno abnorme, a parte che la reminiscenza platonica individuata dall'a. (sorvolo anche su questo punto) è visibilmente sforzata (trattandosi al più di una parziale coincidenza), fatto è che, almeno a mio avviso sommessamente, le frasi celebri di cui è ingemmata la storia dei popoli sono state tutte (o quasi) arzigogolate e rifinite, dai protagonisti o da altri, ben dopo l'episodio in cui vengono incastonate da chi le riferisce. Voglio essere sincero. L'unica frase storica alla quale pienamente credo è la parola di Cambronne: quella che il generale Cambronne passò il resto della sua vita a cercar di smentire. [A.G.].

14. Per una ragione o per l'altra, il poliedrico M. Tullio Cicerone è sempre tra i personaggi più studiati in ordine alla crisi della *libera respublica*. Allo storico del diritto vanno particolarmente segnalate tre pubblicazioni recenti sull'attività non solo letteraria, ma anche politica (e sui nessi tra le stesse), del grande oratore e poligrafo. Il Centro di Studi Ciceroniani ha diffuso in traduzione italiana la vasta monografia di K. KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana* (Roma, 1972, p. 563): è un vero peccato, in considerazione della ricchezza dei riferimenti, che manchino gli indici dei nomi e delle fonti. Analogo contenuto, in un'esposizione molto avvincente, in D. STOCKTON, *Cicero, A political Biography* (1971, Oxford University Press, p. XVI-359). Si dedica solo agli anni 46-44 a.C., con analisi particolarmente centrata sulle opere (ma v. a p. 182 ss. il capitolo sul ritorno alla politica attiva), K. BRINGMANN, *Untersuchungen zum späten Cicero* (Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1971, vol. 29 di « Hypomnemata », p. 287). Ma tra le opere sulle estreme vicende della repubblica non va dimenticato, anche per il contrasto con le angolature tradizionali, il bel volume di J. LINDSAY, *Cleopatra* (London, Constable, 1970, p. XVI-560), che costituisce prova eccellente di come si possa fare storia senza perciò essere noiosi. [A.G.].

15. Un interessante quadro dei tempi neroniani (con e senza Nerone) offre

E. CIREK, *L'époque de Néron et ses controverses idéologiques* (Leiden, Brill, 1972, p. XII-440): un quadro tendenzialmente completo, particolarmente per ciò che riguarda la situazione economico-sociale e le impostazioni ideologiche. Molto acuta è la ricostruzione dei vari gruppi di potere che si formarono ed operarono, in alleanza o in contrasto tra loro, in quei tempi difficili. Naturalmente non manca all'appello il giurista C. Cassio Longino, di cui le vicende politiche sono ben note. Manca invece alla completezza della visione storica la giurisprudenza in quanto tale, nonché un'attenta considerazione della 'politica legislativa' (se così si può dire) dei tempi: la solita grave lacuna di certi libri pur impegnatissimi. Comunque, credo opportuno consigliare vivamente ai romanisti la lettura della monografia del Cizek, perché essa sarà sicuramente illuminante ai fini di ogni indagine seria sulla storia giuridica dell'età 'augustea' del principato. [A.G.].

16. Lellia Cracco Ruggini, storiografo tra i più sensibili ai problemi sociali ed economici, ha preso a cura una nuova collana di studi di storia e di storiografia, dal titolo « Il mondo antico ». Il primo volume è di L. BRACCESI, *Introduzione al « de viris illustribus »* (Bologna, Patron, 1973, p. IX-149), con attenta ricerca delle fonti dell'opericciola e con l'ipotesi finale (acutamente, ma non del tutto convincentemente argomentata) ch'essa derivi da appunti lasciati dall'infaticabile Plinio il vecchio. Notevoli anche alcune appendici, molto fini, sulle fonti di Dante e di Petrarca. Altro volume è di G. CLEMENTE, *I Romani nella Gallia meridionale* (II-I sec. a. C.) (1974, p. 209). Ad una puntualissima ricostruzione del problema strategico, delle relazioni economiche con l'Italia prima della conquista, delle modalità della conquista romana sino a Fonteio (74-72 a.C.), fa seguito (p. 93 ss.) un minuzioso commento storico, ineccepibile sul piano giuridico, di quel che resta dell'orazione *pro Fonteio* di Cicerone (testo dell'orazione in appendice, a p. 163 ss.). Amplia bibliografia finale, ma niente indici alfabetici. [A.G.].

17. Merita segnalazione speciale, per la diligenza dell'informazione e per l'intelligenza di alcune notazioni, la tesi di dottorato pubblicata (in lito) da Olivier Verney sulla compilazione dei *Digesta* e sul problema delle *leges geminatae* (V. O., « *Leges geminatae* » à deux auteurs et compilation du Digeste [Lausanne, Presses Centrales, 1973] III-233). Un'analisi completa di tutte le teorie sulla compilazione dei *Digesta* porta l'a. ad accettare pienamente la teoria bluhmiana delle tre masse (più l'*appendix*) e delle tre sottocommissioni nella versione perfezionata che di essa hanno dato A. M. Honoré ed A. Rodger, 'descendants spirituels' di Bluhme. Il lavoro fu compiuto in due tempi, uno di spoglio diretto dei libri classici ed uno di elaborazione del materiale escerpito nei titoli; lo spoglio fu assunto a proprio carico dai sei *illustres*, che lavorarono due a due per ciascuna massa (la papiniana ebbe l'aggiunta dell'*appendix*), mentre gli undici avvocati svolgevano attività eminentemente ausiliarie, da veliti; i due responsabili di ogni massa leggevano e sforbiciavano in parallelo, l'uno dopo l'altro, piccoli gruppi quantitativamente omogenei di libri, riunendosi alla fine di ogni tappa in piccole conferenze dedicate al duplice scopo di sfrondare ulteriormente il materiale escerpito e di decidere quali frammenti dovessero essere trascritti anche nei due titoli 'de verborum significatione' e 'de diversis regulis iuris antiqui', cioè nei tit. 50.16 e 50.17. Questi due titoli finali dell'opera

furono compilati, pertanto, già durante il lavoro di spoglio (non durante il successivo lavoro di elaborazione di tutti gli altri titoli) e non deve stupire che in essi (sopra tutto in D. 50.17) appaia un certo numero di *leges geminatae* (sia dello stesso autore che di autori diversi): erano volute. Quanto alle *leges geminatae* a due autori situate negli altri titoli dei *Digesta*, sulle quali il V. concentra particolarmente la sua attenzione, esse erano a loro volta inevitabili, dato il sistema largamente usato dai giuristi classici, in mancanza di 'copyright', di trascrivere anche senza citare la fonte brani di loro predecessori. Naturalmente, l'a. dice nel suo libro molto più di quanto si sia potuto qui sintetizzare; ma forse il male sta proprio nell'aver voluto dire troppe cose e nel non averle quindi approfondite tutte. La tesi della confezione di D. 50.16 e 17 durante il lavoro di spoglio, per esempio, è inaccettabile: mi limito a segnalare che D. 50.17.173 pr. è geminazione, ma interpolata, di D. 42.1.19.1 (Paul. 6 *Plaut.*). Quanto alle coppie di commissari che, con la precisione di orologi svizzeri, si sarebbero digerite metodicamente, l'una dopo l'altra, le loro porzioncine quantitativamente eguali di *libri*, con relativa conferenzuola alla fine di ogni tappa (Teofilo e Doroteo provvedendo anche alle Istituzioni, Triboniano attendendo anche alle costituzioni *ad commodum propositi operis pertinentes* e ai suoi molti pasticci politici, gli avvocati pensando anche alle loro cause, tutti andando anche a messa e all'ippodromo, concedendosi a volte qualche 'week-end' e magari stando l'uno o l'altro a letto con l'influenza), ebbene, sarà che sono scettico, ma personalmente non ci credo. E francamente mi stupisce moltissimo che tra coloro i quali, ben più esperti del nostro giovane e simpatico neofita, si sono affrettati a dar credito anch'essi alla 'catena di lavorazione' ideata da Honoré e Roger, non vi sia stato ancora uno, dico uno, che sia riandato alla storia agitata di quegli anni e si sia chiesto se e quanto abbia intralciato, ad esempio, l'attività della commissione la ben nota rivolta di Nika. [A.G.]

18. *Glottologia e diritto*. Sotto questo titolo G. BONFANTE dedica, in *SDHI*. 39 (1973) 512-515, un'aspra replica ad alcune mie considerazioni critiche svolte nell'articolo *Storia di cose e storia di parole* (in *Index* 3 [1972] 549 ss. = *Le origini quiritarie* [1973] 33 ss.). Mi spiace sinceramente di aver turbato con il mio scritto l'eminente glottologo; ma temo che egli, cedendo alle tentazioni di un certo modo di far polemica, abbia preferito alla 'parata' e all' 'a fondo' il facile, ma improduttivo sistema di menar fendenti nei punti deboli (ma non vitali) dell'avversario. Le mie critiche (si legga l'articolo mio) rimangono tali e quali. Non le toccano il fatto di non aver io compreso (pare) un certo argomento bonfantiano, parlando del quale avevo, del resto, prudentemente aggiunto un « se ho ben capito il B. ». Tanto meno le sfiorano l'affermazione finale che io di glottologia non ne capisco niente, dal momento che questa affermazione era la franca ed esplicita premessa (direi, non consueta a certi romanisti) di tutto quanto il mio scritto. Pur dando *in hypothesis* per buone tutte le affermazioni di ordine glottologico del mio contraddittore e di altri, io affermavo che esse non reggevano, nella loro pretesa di risolvere da sole delicati problemi storico-giuridici, di fronte alla verifica imposta da altri elementi (non di carattere linguistico) di cui pur bisogna tener conto per poter fare 'storia di cose'. Avevo torto? Me lo si dimostri. Tutto il resto è vanità. [A.G.]